

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
Art.1 – Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico	4
Art.2 – Principali strategie del Piano Paesaggistico	5
Art.3 – Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico	5
Art.4 – Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti	6
Art.5 – Articolazione in Paesaggi Locali	9
Art.6 – Efficacia del Piano Paesaggistico	9
Art.7 – Sistema informativo e valutativo	10
Art.8 – Elementi del Piano Paesaggistico	10
Art.9 – Approvazione del Piano Paesaggistico	12
TITOLO II	13
NORME PER COMPONENTI	13
Art.10 – Applicazione	13
CAPO I	13
Sistema Naturale – Sottosistema Abiotico	13
Art.11 – Geologia, geomorfologia e idrologia	13
CAPO II	18
Sistema Naturale – Sottosistema Biotico	18
Art.12 – Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	18
Art.13 – Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	23
CAPO III	27
Sistema Antropico – Sottosistema Agricolo-Forestale	27
Art.14 – Paesaggio Agrario	27
CAPO IV	31
Sistema Antropico- Sottosistema Insediativo	31
Art.15 – Archeologia	31
Art.16 – Centri e nuclei storici	33
Art.17 – Beni Isolati	39
Art.18 – Viabilità storica	42
Art.19 – Punti e percorsi panoramici	43
TITOLO III	45
NORME PER PAESAGGI LOCALI	45
Art.20 – Articolazione delle norme	45
Art.21 – Paesaggio Locale 1 – “Fiume Dirillo”	48
Art.22 – Paesaggio Locale 2 – “Macconi”	50

Art.23 – Paesaggio Locale 3 – “Valle Alto Dirillo”	52
Art.24 – Paesaggio Locale 4 – “Piana di Acate, Vittoria e Comiso”	56
Art.25 – Paesaggio Locale 5 – “Camarina”	59
Art.26 – Paesaggio Locale 6 – “S.Croce Camerina”	62
Art.27 – Paesaggio Locale 7 – “Altipiano Ibleo”	68
Art.28 – Paesaggio Locale 8 – “Monti Iblei”	73
Art.29 – Paesaggio Locale 9 – “Irminio”	77
Art.30 – Paesaggio Locale 10 – “Scicli”	80
Art.31 – Paesaggio Locale 11 – “Tellesimo e Tellaro”	84
Art.32 – Paesaggio Locale 12 – “Cava D’Ispica”	87
Art.33 – Paesaggio Locale 13 – “Pozzallo”	89
Art.34 – Paesaggio Locale 14 – “Isola dei Porri”	93
TITOLO IV	94
VINCOLI E ZONE DI TUTELA	94
Art.35 – Energie rinnovabili	94
Art.36 – Fascia di rispetto costiera	94
Art.37 – Aree Naturali e protette	95
Art.38 – Rete Naturale 2000 (SIC e ZPS) e rete ecologica	96
Art.39 – Aree assoggettate all’Università Agrarie e Zone gravate da usi civici	96
TITOLO V	97
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO	97
Art.40 – Definizione	97
Art.41 – Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia	100
Art.42 – Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico	100
Art.43 – Interventi edilizi	101
Art.44 – Verde	102
Art.45 – Strade	104
Art.46 – Parcheggi	104
Art.47 – Standard di qualità paesaggistico-ambientale	104
Art.48 – Interventi non soggetti ad autorizzazione	105
Art.49 – Norme transitorie	106

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa - Area delle pianure costiere di Licata e Gela – Area delle colline di Caltagirone e Vittoria – Area dei rilievi e del tavolato ibleo – interessa il territorio dei comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

Il Piano Paesaggistico dell’Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e dal D.lgs 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all’art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l’analisi e l’individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l’individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e dell’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell’08/05/2002, il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17, articolato secondo gli ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- b) valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio degli Ambiti, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Inoltre, in attuazione dell’art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1, il Piano promuove azioni coordinate di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio degli Ambiti e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle realtà ed, in particolare, a:

- a) conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di strategia:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree S.I.C. e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;
- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolative, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e ai fini della valorizzazione paesaggistico - ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali il Piano ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi strategici*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, e riportati nella tav. 1 di Piano (Scenario strategico), entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi secondo quanto previsto dall'art.144 del Codice.

Sulla base di tali identificazioni il Piano prevede misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con piani, programmi e progetti di sviluppo economico e dar luogo a Programmi Complessi (Protocolli di Intesa, Accordi di Programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa , anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

1. Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio schedate, censite e cartografate nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
2. Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

- 1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale Tav. 1, 2, 3a, 3b, 7). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica
- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari
- versanti
- fondivalle
- pianure
- morfologie carsiche
- coste
- grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

- suoli

Componente idrologica

- corsi d'acqua
- laghi
- acquiferi
- falde idriche
- sorgenti termali e non
- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati
- depositi fossiliferi di invertebrati
- depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale Tav. 5a, 5b, 5c, 6b) È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie mesofile
- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie termofile
- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*
- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*
- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti
- arbusteti spinosi alto-montani

vegetazione di gariga e praterie

- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile

vegetazione rupestre

- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche

vegetazione dei corsi d'acqua

- formazioni alveo-ripariali

vegetazione lacustre e palustre

- formazioni igro-idrofitiche dei laghi

vegetazione delle lagune salmastre

- formazioni sommerse ed emerse dal bordo

vegetazione costiera

- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose

vegetazione infestante e sinantropica

- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate

formazioni forestali artificiali

- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste

b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat di torbiera
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali

- siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico

2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale. (V. carte tematiche sistema naturale Tav. 5c Uso agricolo del suolo rete ecologica) È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- nocciolo
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema naturale Tav. 8, 9a, 9b, 9c).È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti
- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua
- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità

componenti storico culturali

- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica

– paesaggio della percezione, siti tipizzati, quadri e percorsi panoramici

Art. 5

Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art.135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art.6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

“Foce Dirillo” [01]

“Macconi” [02]

“Valle Alto Dirillo” [03]

“Piana di Acate – Vittoria - Comiso” [04]

“Camarina” [05]

“Santa Croce Camerina” [06]

“Altipiano Ibleo” [07]

“Monti Iblei” [08]

“Irminio” [9]

“Scicli” [10]

“Tellesimo e Tellaro” [11]

“Cava d'Ispica” [12]

“Pozzallo” [13]

“Isola dei Porri” [14]

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili ed aree individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art. 6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo o di indirizzo*.

A) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all'art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure e alle applicazioni di cui

all'art. 146 del Codice, comprese le disposizioni di cui al decreto Assessore ai Beni Culturali n. 9280 del 28.07.2006 e alla relativa circolare n. 12 del 20.04.2007, concernente gli interventi e/o le opere a carattere areale per le quali è richiesta la relazione paesaggistica in attuazione del comma 3 del medesimo art. 146.

In queste aree la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

B) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopraccitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione urbanistica di livello regionale e provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa .

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al P.P. .

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Regionale di cui alle Linee Guida del P.T.P.R e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;

assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;

consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;

favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 15, 16 e 17, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa .si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a) relazione generale;

b) cartografia:

Analisi tematiche: sistema naturale (in scala 1:60.000)

1. Morfologia di base
2. Morfologia di sintesi
- 3a. Geologia
- 3b. Geologia Singolarità geologiche
4. Climatologia in scala 1:100.000
- 5 a. Paesaggio vegetale- sistema naturale biotico
- 5 b. Carta fisionomica- strutturale della vegetazione naturale e della rete ecologica
- 5 c. Carta dell'uso agricolo del suolo e rete ecologica
- 6 a. Carta delle reti ecologiche
- 6 b. Carta delle aree di interesse naturalistico vincoli ambientali e rete ecologica
7. Idrologia

Analisi tematiche: sistema antropico (in scala 1:60.000)

8. Archeologia
- 9a. Beni Storico Culturale (Beni isolati)
- 9b. Centri e nuclei storici
- 9c. Beni Storico culturali (Viabilità storica)
10. Crescita urbana (lettura diacronica e sincronica)
11. Tipologia dell'insediamento
12. Morfologia ed insediamenti
13. Trame insediative
14. Attività estrattive, infrastrutture e impianti
15. Mosaicatura degli strumenti urbanistici
16. Intervisibilità costiera
17. Visibilità dalle strade principali
18. Visibilità dai punti panoramici
19. Patrimonio culturale e paesaggistico
20. Vincoli territoriali

Sintesi interpretativa e inquadramento strutturale (in scala 1:60.000)

1. Paesaggi Locali (*in scala 1:50.000*)
2. Relazioni percettive
3. Relazioni tra fattori
4. Criticità
5. Valori

Tavole di Piano

1. Scenario strategico (*in scala 1:50.000*)
2. Componenti del paesaggio (*in scala 1:100.000*)
- 3a. Beni paesaggistici (*in scala 1:25.000*)
- 3b. Beni paesaggistici (*in scala 1:25.000*)
4. Regimi normativi (*in scala 1:50.000*)

c) norme di attuazione;

d) allegati:

- schede dei beni isolati;
- schede dei centri e nuclei storici;
- schede delle Regie Trazzere;
- schede sistema naturale biotico e abiotico;
- schede dei siti archeologici;
- schede Paleontologiche
- schede dei paesaggi locali

e) Relazioni tematiche (su supporto digitale):

Sistema serre con schede della fauna

Rete ecologica

Indagine conoscitiva sull'uso del suolo

f) Allegati (su supporto digitale):

Documento strategico del Piano Paesaggistico del Provincia di Ragusa

Abaco delle tecniche di ingegneria naturalistiche

Documentazione fotografica del Paesaggio;

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, viene disposta a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

TITOLO II NORME PER COMPONENTI

Art. 10 *Applicazione*

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I Sistema Naturale - Sottosistema Abiotico

Art. 11 *Geologia, geomorfologia e idrologia*

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande

impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) *Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.*

Sono soggette a tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;
- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;
- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nella tav. 3b in maniera puntuale. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

b) *Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondovalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.*

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondovalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate, alvei meandrici, alvei meandrici,

catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di mt. 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma del suddetto articolo, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi

fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 mt. dalle sponde, così come indicati nella relativa tavola di Piano; vengono inoltre considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 mt. dalle sponde, anche quando non individuati nel sopraccitato elaborato, qualora iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dello stesso art. 142 del Codice.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopraccitato, ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 mt. dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici.
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Nelle aree di rispetto di 150 mt. dei corsi d'acqua e di 300 mt. dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II Sistema Naturale - Sottosistema Biotico

Art. 12 *Paesaggio vegetale naturale e seminaturale*

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice i boschi e le foreste di origine naturale e antropica; sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive per una larghezza fissata secondo i parametri di cui all'art.10 della L.R. 16/1996 e s.m.i.. In tali aree, nonché nelle formazioni vegetali di macchia, formazioni rupestri e riparali, fasce forestali, di cui alla L.R. sopracitata, la presente disciplina informa l'azione di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali relativamente alla tutela paesaggistica. Qualora le predette formazioni siano adeguatamente cartografate negli studi agricolo-forestali allegati agli strumenti urbanistici comunali, alle aree interessate si applica la disciplina urbanistica di cui alla stessa L.R. Nel caso di strumenti urbanistici in itinere o non ancora dotati di studi agricolo-forestali adeguati alle prescrizioni di legge, la tutela di cui all'art. 142 del Codice da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali si esplicherà previa attestazione da parte del Comune competente della conformità urbanistica delle opere progettate, con riferimento alle specifiche limitazioni di cui alla L.R. citata. Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) *per la vegetazione dei corsi d'acqua:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) *per i boschi artificiali:*

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
- interesse ai fini della conservazione del suolo;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani,

regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano e quelli comunque individuati ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice. Eventuali ulteriori limitazioni, anche con riferimento alle deroghe di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i., sono definite per ciascun Paesaggio Locale nei relativi articoli di cui al Titolo III, nel rispetto di quanto al successivo art.20;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;
- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete

ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di piano (vedi tav. 5) e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:
- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
 - per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
 - per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna

stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve,

Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;

- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC.AA. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovra comunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per il valore:

- integrità
- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico

b) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

c) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

- a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:
- la realizzazione di porti e approdi;
 - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;

- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di: emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo individuati nelle tavole di piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/80 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come S.I.C. o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III
Sistema Antropico - Sottosistema Agricolo-Forestale

Art. 14
Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve, pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno, l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere. Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- parziale riforestazione con criteri naturalistici.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità podereale e interpodereale;
- invasi naturali e artificiali;
- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e contropalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

b.1) paesaggio del carrubo e dei muretti a secco: in considerazione del ruolo predominante ed insostituibile del carrubo nel paesaggio culturale ibleo, nonché dei muretti a secco testimonianza della trama storica dell'enfiteusi, in tutta la provincia iblea è vietato:

- estirpare i carrubi esclusi quelli di nuovo impianto (da 0 a 5 anni); solo in casi eccezionali e quando sia tecnicamente garantita la sopravvivenza, è possibile spostare, assicurando comunque la permanenza nel medesimo luogo, le essenze tutelate. In considerazione dell'immagine unica del paesaggio ibleo, l'operazione richiede l'autorizzazione della competente Soprintendenza in tutto il territorio, anche nelle zone non vincolate.

- demolire i muretti a secco. Eventuali ricomposizioni di fondi andranno progettate e realizzate privilegiando e mantenendo le regole della maglia e della trama storica coniugate con quelle derivanti dalla struttura morfologica del paesaggio.
- c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
 - per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:
- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.
- f) paesaggio dei mosaici culturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi

alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, nocciuleto, oliveto.

- g) paesaggio delle colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva. In generale si prescrive che gli impianti siano di tipo facilmente smontabile e aventi il carattere di strutture precarie, tali da consentire la riconversione delle aree in colture a pieno campo; si prescrive inoltre l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli. Pur se non strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, assume particolare rilevanza l'attenzione posta allo smaltimento delle coperture nonché al controllo degli apporti in fertilizzanti; con le limitazioni di cui sopra, appare maggiormente compatibile con il mantenimento delle qualità ambientali del territorio lo sviluppo delle pratiche di agricoltura biologica.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

CAPO IV
Sistema Antropico - Sottosistema Insediativo

Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

- a) per la vulnerabilità endogena:
- fragilità strutturale d'insieme
 - fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
 - fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
 - fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
 - fragilità biologica generale
 - fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
 - propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
 - degrado in atto
 - presenza di condizioni che accelerano il degrado
- b) per la vulnerabilità esogena:
- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
 - precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
 - presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
 - degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
 - visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
 - facilità di occultamento
 - vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e gli insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): tali aree, inclusi i Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. n.20/2000, vengono gestiti direttamente o sotto l'alta sorveglianza e responsabilità della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. I beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e sotto la direzione del Servizio per i Beni Archeologici, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:
 - 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;

4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.

- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
- Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incombenti sul bene da tutelare.
- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme, le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni

Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

- b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disposizione di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Zone di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16

Centri e nuclei storici

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi ineditati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zona "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si avvale di tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate le planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC.AA. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e

significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo del territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;

- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;
- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- Per i centri storici di origine antica (A) o medievale (B) si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" (C) e per quelli di ricostruzione del Val Di Noto (D) si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.
- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un

tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.

- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.
- Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente:
i progetti di impianti tecnologici di modesta entità, definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate) non siano visibili dalle principali strade e piazze.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt.12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per sue parti. In ogni caso, se specificate

nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati con voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e dell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In mancanza di strumenti urbanistici attuativi vigenti, possono essere autorizzati solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i

progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. Nel corso della redazione, della variante generale, o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previa autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17
Beni isolati

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

- A Architettura militare
 - A1 Torri
 - A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini

- B Architettura religiosa
 - B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
 - B2 Cappelle, chiese
 - B3 Cimiteri,
- C Architettura residenziale
 - C1 Casine, casini, palazzine, palazzi, ville, villini
- D Architettura produttiva
 - D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie
 - D2 Case coloniche, depositi frumentari, magazzini, stalle
 - D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
 - D4 Mulini
 - D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
 - D6 Cave, miniere, solfare

- E Attrezzature e servizi
 - E1- Caricatori, porti, scali portuali
 - E2- Scuole,
 - E3- Fari.

Dei beni appartenenti alle tipologie sopra riportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale

- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio.

Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

- a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;

- i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;
 - l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.
- Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.
 - Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.
 - Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18 ***Viabilità storica***

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

La rete infrastrutturale storica comprende ponti ferroviari, porti e scali portuali, rotte commerciali antiche, fanali, fari, infrastrutture idrauliche, percorsi storici della transumanza, aree gravate da uso civico.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il piano paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità.

Essa assicura:

- a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
- b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
- c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
- d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
- e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione , urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
 - b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;
 - c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19

Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

A seguito dell'elaborazione delle analisi di dettaglio di cui sopra, la tutela dei punti e percorsi panoramici ricadenti all'interno dei territori soggetti alla tutela del Codice, è esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali prevedendo:

- 1) per i punti e percorsi panoramici con caratteri riconducibili a contesti di grande o eccezionale rilevanza, limitazioni tendenti alla conservazione di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme;
- 2) per i contesti non aventi tali caratteri:

- a) la verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva;
- b) il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari che possano interferire con la panoramicità dei punti o percorsi considerati;
- c) il divieto di realizzazione nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari, di manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità delle aree individuate; per le aree più marginali l'inserimento paesaggistico delle opere da realizzare che indirettamente interferiscano con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi è sottoposto a verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate;
- d) il divieto, in caso di progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche dei percorsi viari panoramici, di interferire con le opportunità di fruizione del paesaggio circostante e l'obbligo di favorire l'inserimento dello stesso percorso nel contesto naturale ed ambientale;
- e) il divieto di piantagione sul ciglio stradale di essenze arboree di qualunque stadio di sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dal punto di vista storico o paesaggistico;
- f) la prescrizione, per l'eventuale nuova illuminazione stradale, di utilizzare pali apposti sul lato a monte di strade di mezza costa e suo diradamento in quelle di crinale; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo;
- g) la prescrizione, per le eventuali nuove strutture funzionali alla circolazione veicolare, di compatibilizzazione con le valenze paesaggistiche del percorso considerato e/o dei punti panoramici in esso presenti.

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo i seguenti regimi normativi::

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologia; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa, di norma, ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola. Sono vietate varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nonché in deroga ad esso ai sensi degli artt. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero e sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno prevedere specifici piani di recupero ambientali.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali, purché previste da piani e programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;

nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 D.lgs 42/04, nelle more della redazione dei piani di recupero urbanistico-ambientale, non sono consentite le nuove costruzioni.

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Per le aree soggette ai regimi normativi previsti dall'art. 20 delle norme gli Indirizzi hanno carattere prescrittivo

Art. 21

PAESAGGIO LOCALE 1 “FIUME DIRILLO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- la promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)
- il mantenimento e la valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento dell'attività agropastorale nella dimensione dell'agricoltura multifunzione, così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica.

E' prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai margini dell'edificato, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

1a. Paesaggio agricolo del torrente Ficuzza

Livello di tutela 1:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.) e impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce,

timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

Ib. Paesaggio agricolo del fiume Dirillo e dell'ultimo tratto del torrente Ficuzza. Area SIC Biviere e Macconi di Gela

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.) e impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- le nuove infrastrutture del carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e, per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di miglior inserimento paesaggistico-ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

Art. 22 PAESAGGIO LOCALE 2 "MACCONI"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla "ciclopista del sole";
- l'utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con servizi per le attività culturali e il tempo libero;
- il mantenimento e la valorizzazione dell'attività agricola.

1. Indirizzi

Fa parte degli indirizzi il progetto pilota "Macconi" redatto all'interno del Documento strategico allegato al Piano.

a. Paesaggio agricolo e serricolo

- riconversione verso l'agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso livelli qualitativi orientati al potenziamento del biologico e della certificazione di filiera;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento dell'attività agricola nella dimensione dell'agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- è auspicabile favorire la trasformazione delle "seconde case" in strutture ricettive e il trasferimento degli insediamenti esistenti nei territori costieri di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante procedure negoziali, nonché il trasferimento dei campeggi ubicati nei territori costieri verso localizzazioni al di fuori dei territori costieri;
- è da incentivare il recupero delle acque piovane con cisterne interrato in modo da preservare la risorsa idrica dal pericoloso fenomeno dell'insalinazione e contemporaneamente ridurre il consistente afflusso delle aree impermeabilizzate nelle reti stradali.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

2a. Aree archeologiche Cozzo Cipollazzo, Berdia Vecchia, Zafaglione e Lucarella

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

2b. Aree costiere limitrofe all'abitato di Scoglitti e Marina di Acate. Paesaggio retrodunale dei Macconi soggetto a processi di degrado e trasformazione antropica. Aree caratterizzate dalla massiccia presenza di insediamenti serricoli e abitativi degradati.

Aree di recupero:

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per la categoria della "aree di recupero". Le eventuali nuove costruzioni dovranno essere compatibili con i caratteri del paesaggio costiero evitando la saturazione degli spazi ancora liberi in favore di un restauro e un ripristino del paesaggio storico delle dune con potenziamento della rete ecologica. Oltre i limiti dell'edificato non potranno essere previsti nuovi insediamenti nelle aree agricole extraurbane in modo da completare l'impianto urbano ed evitare fenomeni di periurbanizzazione.

Oltre il limite dei 150 metri dovrà essere inserita una fascia boscata per riqualificare l'area costiera e creare un diaframma tra il parco costiero e gli insediamenti.

2c. Paesaggio costiero delle dune storiche soggetto a processi di degrado e sfruttamento intensivo. Aree archeologiche comprese

Aree di recupero:

- nella fascia di 150 metri di cui all'art. 142 lett. a del Codice non è consentita la realizzazione di nuove serre salvo che non si tratti di serre che integrino quelle di aziende esistenti o a confine di aziende esistenti. Nella suddetta fascia e in quella immediatamente a ridosso i comuni dovranno predisporre un piano di recupero paesaggistico-ambientale, nonché destinazioni e norme urbanistiche che incentivino la dismissione di quelle esistenti, la riqualificazione dei siti e l'acquisizione di aree mediante meccanismi che consentano la realizzazione e disponibilità di aree non costiere in cui poter trasferire le attività serricole dimesse;
- recupero paesaggistico dei villaggi residenziali, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio.

2d. Paesaggio costiero di Marina di Acate e Scoglitti. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 1:

- recupero paesaggistico e riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali per i rivestimenti delle cortine architettoniche;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica anche tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

2e. Area SIC Biviere e Macconi di Gela

Livello di tutela 3:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

2f. Paesaggio costiero delle dune storiche e della foce del Dirillo. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3:

- recupero paesaggistico dei Macconi, finalizzato alla realizzazione di un parco costiero e alla naturale ricostituzione dunale mediante progetti di sistemazione paesistica di dettaglio di iniziativa pubblica o privata. Tali progetti debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione delle colture in serra, degli spazi con il recupero paesaggistico mirato alla rinaturalizzazione di ampi tratti di costa, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia e dalla densità e precarietà delle colture in serra e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i Macconi.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

Art. 23

PAESAGGIO LOCALE 3 "VALLE ALTO DIRILLO"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- la promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)
- il mantenimento e alla valorizzazione dell'attività agricola.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agricolo collinare e vitivinicolo*

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- dovranno essere favoriti gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale, e al mantenimento dell'attività agropastorale nella dimensione dell'agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR.
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica.

E' prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree degradate in genere, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

3a. *Aree archeologiche Scornavacche, Biddine, Torre Vecchia, Litteri, Case Arceri, Acqua Fetente, Case Sperlinga, Fossa Rotonda, Banco di Forno.*

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

3b. *Paesaggio seminaturale del fiume Dirillo, Cava Scura, Biddine e Torrente Mazzaronello. Aree archeologiche comprese*

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per

una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia verde di 50 m;

- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito,
- le opere d'arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di miglior inserimento paesaggistico-ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

3c. Paesaggio agrario di Piano dell'Isola, Pezza Grande, Montenuovo, Sperlinga.

Livello di Tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio - si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in

modo che non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito,

- le nuove infrastrutture del carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di miglior inserimento paesaggistico - ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

3d. Aree archeologiche di Pezza Grande, Piano Perrera, Litteri.

Livello di Tutela 2:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

3.e Aree boscate Piano dell'Isola, Pezza Grande, Piano Perrera, Litteri, Montenuovo. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3:

- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone;

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 24

PAESAGGIO LOCALE 4 “PIANA DI ACATE, VITTORIA E COMISO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- la promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell’insediamento;
- il mantenimento e la valorizzazione dell’attività agricola e vitivinicola con particolare riferimento alla valorizzazione del terroir Cerasuolo di Vittoria.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo della piana di Vittoria e della vitivinicoltura.

- mantenimento dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;
- programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica e sulla riduzione dell’impatto delle colture protette nell’ambiente;
- ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l’impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all’interno degli stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

Sono favoriti:

- gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento dell’attività agropastorale nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR. Inoltre è prioritario effettuare interventi di riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche di bioingegneria.

b. Paesaggio del carrubbo di Serra S.Bartolo

- miglioramento della fruizione pubblica del parco Serra S.Bartolo;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Sistema naturale- sottosistema biotico”.

Dovranno essere salvaguardate le emergenze biotiche con particolare riferimento alle varietà di carrubbo.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

4a. Aree archeologiche Cozzo, Tatappi, Casale, Piano del Pizzo, Gaspanella, Piano Savia, Alcerito Vecchio, Case Consalvo, Bosco Piano, Billona, Serra Carcara, Cifali, Molino, Comiso, Vigna del Conte, Fegotto, Mastrella, Cicimìa, Case Consalvo, Torre Vecchia.

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

4b. Paesaggio della Cava Albanello, Torrente Sperlinga, Mandredonna, Torrente Parapara, Fontana Volpe, Cava Porcaro, Costa del Monaco, alto corso del Fiume Ippari. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m;
- le serre dovranno distanziarsi adeguatamente dagli argini dei torrenti in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

4c. Paesaggio del Fiume Ippari. Aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m;
- le serre dovranno distanziarsi adeguatamente dagli argini dei torrenti in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;
- aprire nuove cave.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

4d. Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano occidentale. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 2:

- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali, destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- le nuove infrastrutture del carattere viario dovranno tendere al migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni, impiegando esemplari della flora autoctona per le opere di compensazione degli impatti e per favorire l'incremento della biodiversità vegetale; le opere d'arte saranno prevalentemente strutturate secondo criteri di miglior inserimento paesaggistico - ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

4e. Paesaggio della Torre di Canicarao e aree limitrofe

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all'interno dell'area, a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione della Torre.

Vanno assicurati:

- il restauro della Torre e delle aree limitrofe;
- il recupero paesaggistico - ambientale delle aree degradate dell'edificazione diffusa;

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

4f. Aree boscate di Canicarao e Cava Porcaro-Costa del Monaco. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3:

- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone;

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 25

PAESAGGIO LOCALE 5 "CAMARINA"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- l'integrità del paesaggio costiero tramite l'arresto delle dinamiche di erosione, la salvaguardia e la ricostituzione delle parti erose;
- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio costiero dunale storico e archeologico;
- la realizzazione del parco archeologico con una serie di percorsi ciclopedonali che possano rendere fruibile l'intero parco e un percorso subacqueo per l'archeologia sommersa;
- l'utilizzo della risorsa costiera per incentivare la fruizione diretta del mare anche con servizi per le attività culturali e il tempo libero, nonché la valorizzazione integrata dell'area con particolare riferimento al turismo culturale e sostenibile;
- la riqualificazione del fiume Ippari e il potenziamento della rete ecologica ad esso facente capo.

1. Indirizzi

Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Costa” redatto all’interno del Documento strategico allegato al Piano.

a. Paesaggio agricolo e serricolo

- riconversione verso l’agricoltura tradizionale, riconversione dei prodotti serricoli verso livelli qualitativi orientati al potenziamento del biologico e della certificazione di filiera;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

Sono favoriti:

- gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento dell’attività agricola nella dimensione dell’agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica;

E’ prioritario effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai margini dell’edificato, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche di bioingegneria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

5a. Parco Archeologico di Camarina, Aree archeologiche di Vittoria, Targena, Casazze.

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

5b. Paesaggio di Cava Catauro, Passolato, Cava Giumente. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1:

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m;

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

5c. Paesaggio dell'alto corso del Fiume Ippari, Torrente Profinni, Cava Randello. Aree archeologiche comprese;

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

5d. Paesaggio agrario a campi chiusi di cava Giumente, Bucampello e Mangiapane di Sotto. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

Gli interventi dovranno:

- mantenere l'attività e i caratteri agricoli del paesaggio;
- privilegiare il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- perseguire la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente.

Inoltre:

- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi ed elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare nuove serre;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

5e. Paesaggio della fascia costiera di Riviera di Camarina - Foce del Fiume Ippari, Passo Marinaro e Branco Piccolo. Paesaggio della Riserva di Pino D'Aleppo, Paesaggio della riserva di Cava Randello. Area archeologica di Camarina. Aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 3:

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- valorizzazione del parco archeologico con una rete di percorsi ciclopedonali che possa rendere fruibile l'intero parco e un percorso subacqueo per quella dei reperti sottomarini.

Tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica (vedasi allegato tecnico "abaco delle tecniche e prezziario opere di ingegneria naturalistica).

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 26

PAESAGGIO LOCALE 6 "S. CROCE CAMERINA"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
- la riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla "ciclopista del sole";
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- il potenziamento della rete ecologica.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e le caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale;
- sono favoriti gli interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale e al mantenimento dell'attività agropastorale nella dimensione dell'agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica.

b. Paesaggio della pianura costiera.

E' prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistica degli insediamenti costieri che ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.

Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell'orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico.

Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.

E' indispensabile attuare:

- la programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;
- la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l'impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all'interno degli stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

6a. Aree archeologiche di Braccetto-Menta, Cannitello, Pirrera, Porcospino, Santa Croce Camerina, Cerasella, Petrarò. Porzioni del Torrente Petrarò e del Torrente Grassullo.

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

6b. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1

Dovrà essere previsto:

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6c. Paesaggio costiero Punta Braccetto – Marina di Ragusa e foce del Torrente Petrarò. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

Dovrà essere previsto:

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- l'eliminazione delle strada litoranea prospiciente la zona archeologica di Kaukana, provvedendo alla pedonalizzazione dell'intera area e quindi del parco archeologico; dovranno essere previsti percorsi ciclopedonali, di trasporto pubblico non inquinante in modo da continuare il tracciato riconnettendosi alla "ciclopista del sole";
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6d. Paesaggio agrario a campi chiusi del Basso altipiano ragusano. Aree archeologiche Cannata, Muraglia, Spinazza, Maghialonga, Braccetto-Menta

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza alterare il paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi, modellandosi sulla altimetria dei terreni.
- le eventuali nuove costruzioni residenziali, destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito,

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare nuove serre.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6e. S.p.25 Ragusa - M. di Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), elemento tipico dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito

acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfitetica che connota l’identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare nuove serre;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6f. Paesaggio di Cava della Menta, Cava della Fontana, Torrente Grassullo. Aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 2:

- tutela delle formazioni riparali;
- recupero paesaggistico-ambientale;
- eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci e antenne per telecomunicazioni;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6g. Paesaggio del castello di Donnafugata e del nucleo storico. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

Non sono consentiti interventi di nuova edificazione all’interno dell’area, così come delimitata nella tavola 4, a tutela delle relazioni paesistiche e della percezione del castello dal paesaggio e dal castello verso il paesaggio.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6h. Aree boscate di Randello e Grassullo. Aree archeologiche comprese.

Livello di Tutela 3:

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone;
- potenziamento delle funzioni ricreative del bosco.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6i. Torrente Petrarò. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale;
- eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni riparali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

6l. Parco archeologico di Kaukana

Livello di tutela 3:

Nel parco archeologico va incentivata la tutela e valorizzazione dei beni archeologici, il potenziamento del parco anche con interventi di nuovi inserimenti di vegetazione, la fruizione dell'intero parco annettendo le due parti attualmente divise dalla strada litoranea con eliminazione della stessa a favore di una viabilità ciclopedonale.

6m. Paesaggio costiero del SIC Randello, Punta Braccetto, Branco Piccolo-Passo Marinaro, Canalotti. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3:

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- valorizzazione del parco archeologico con una rete di percorsi ciclopedonali che possa rendere fruibile l'intero parco e un percorso subacqueo per quella dei reperti sottomarini;
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare di edifici in zona agricola, tranne quelli previsti dal regolamento della riserva;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare serre e aprire strade, salvo quelle previste dal regolamento della riserva;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 27

PAESAGGIO LOCALE 7 “ALTIPIANO IBLEO”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio seminaturale e agricolo;
- la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- la promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;

- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)
- il mantenimento e la valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

Fa parte degli Indirizzi il progetto pilota "Periurbano" redatto all'interno del Documento Strategico allegato al presente Piano Paesaggistico.

a. Città di Ragusa e Modica

Potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell'orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico evitando la diffusione urbana o "sprawl";

Al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.

In ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione di una congrua fascia di verde di mitigazione paesaggistica, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile, da realizzarsi con essenze autoctone e di altezza adeguata alla reale percezione paesaggistica.

b. Aree di recupero paesaggistico di Tre Casuzze, Piana Materazzi, Serra Garofalo, Conservatore e Frigintini

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 per il regime normativo "aree di recupero".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04.

7a. Aree archeologiche di Tre Piedi, Tabuna, Pendente.

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

7b. Centro storico di Modica. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento dei margini della città sul versante prospiciente il Castello dei Conti. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra la città e le pendici rocciose e il paesaggio, salvaguardando le relazioni morfologiche e ambientali reciproche fra paesaggio urbano e rilievo.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

7c. Paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell’altipiano modicano e paesaggio agrario dell’Irminio. Aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell’identità culturale e presidio dell’ecosistema;
- si dovrà evitare l’eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l’elemento costruito acquisisce un peso e valore “puntuale” rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l’identità del tavolato ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato;
- potenziamento della rete ecologica.
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all’art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare attività di agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l’autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici del tavolato ibleo.

7d. Centro storico di Ragusa Ibla, Cava Santa Domenica, ampliamento vincolo centro cittadino e aree attigue. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

Mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio delle cave circostanti, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano. Non è consentito qualsiasi intervento di nuova edificazione né infrastrutturazioni viarie esterne al perimetro attuale della città storica.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

7e. Paesaggio della Cava Serre-Cava Canzeria, Cava Paradiso-Serra Grande, Cava Volpe, Vallone della Pirrera, Fosso Coda Salinella, Cava della Misericordia, Vallone delle Monache, Parabuta, Santicono, vallone Maugilli. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- potenziamento della rete ecologica;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per la distanza dalle sponde del fiume Irmínio; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;
- realizzazione di una fascia congrua di verde di alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o storicizzata di mitigazione paesaggistica, in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare attività di agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli per l'autoconsumo e/o lo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici del tavolato ibleo.

7f. Alto corso della Fiumara Modica-Scicli e Cava Palombieri. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

7g. S.p. 25 Ragusa – Marina di Ragusa, tra c.de Magnì e Camemi

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), elemento tipico dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

7h. Paesaggio dell'Alto Corso dell'Irminio, Cave affluenti, invaso Santa Rosalia, aree boscate. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

Art. 28 PAESAGGIO LOCALE 8 "MONTI IBLEI"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio montano;
- il potenziamento delle aree boscate anche con interventi di riforestazione produttiva purchè non monoculturali;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)
- il mantenimento e la valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

Fa parte degli Indirizzi il progetto pilota "Irminio" redatto all'interno del Documento Strategico allegato al presente Piano Paesaggistico.

a. Paesaggio agricolo medio collinare e montano.

Dovrà essere privilegiato il potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con azioni tendenti al ripopolamento vegetale e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone, evitando la

banalizzazione monoculturale. Dovrà essere attuato il recupero degli antichi borghi rurali e dei centri storici orientato alla fruizione turistico-culturale e secondo il modello del turismo diffuso o del paese albergo, con realizzazione di servizi di qualità per lo sport di tipo naturalistico e il tempo libero e la creazione di itinerari anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale, recuperando i manufatti, le trame della maglia rurale storica e organizzando una mobilità dolce ai fini di una stanzialità maggiore e permanenza nei siti.

b. Città di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso

- potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell'orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico evitando la diffusione urbana o "sprawl";
- al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi;
- dovrà essere potenziata la rete ecologica urbana.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04.

8a. Aree archeologiche di Gebbia, Piano del Conte-Santuario di Gulfi, Monterosso Almo, Canalotto, Monte Rotondo, Fontana, Cozzo delle Forche

Livello di Tutela 1:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

8b. Paesaggio del Torrente Filozingaro, Cava San Nicola, Vallone Lincisia, Torrente Miele e Gragliano, alto corso del fiume Ippari. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle ripariali;
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

8c. *Paesaggio del Fiume Lavandaio, Fiume Amerillo, Torrente Canalazzo, Musciuluni, Fosso Casasia-Piano dell'Acqua, Sugarello, alto corso del fiume Ippari, Comparao, Cava dei Modicani, sorgente Sciannacapurali, Cava S. Marco, Burramacì, Funarola-Calaforno, Rio Cuccovio, Piano dei Pozzi, Torrente Gria, Dirupo Rosso, Salinella, Spinella. Aree archeologiche comprese*

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: in considerazione dei coni ottici determinati dalla diversa morfologia valliva e collinare, si suggerisce una distanza indicativa di 50m tra esse.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare serre o agroindustrie, e impianti industriali;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

8d. *Paesaggio agrario a campi chiusi di Dirupo Rosso, Scannalupi-Galla, Rizzarello-Serra Muraglia, agro di San Giacomo, agro di Giarratana-Scorsonara, Marchesa, Casasia, Cozzo Carbonara, agro di Monterosso Almo, Comparao. Aree archeologiche comprese*

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti Iblei in quanto elemento principale dell'identità paesaggistica e culturale e presidio dell'ecosistema;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i

caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: in considerazione dei coni ottici determinati dalla diversa morfologia valliva e collinare, si suggerisce una distanza indicativa di 50m tra esse;

- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- conservazione dei nuclei storici rurali, con riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo diffuso e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- mantenimento dei caratteri e dell'identità delle neviere che vanno tutelate e conservate per il valore paesaggistico e culturale e le strutture di pietre a secco (Muragghi) insieme al circostante territorio agricolo, affinché si mantengano inalterati nel tempo i segni tradizionali dell'uso del suolo;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei monti iblei.

8e. Aree boscate di Serra Rossa, Calaforno, Arcibessi, Casasia, Monte Lauro, Cava dei Modicani, Buglia-Rabbiuna. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3:

- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

8f. Paesaggio dell'alto corso dell'Irminio. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade e piste;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
- realizzare infrastrutture e reti;
- effettuare movimenti di terra e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Art. 29

PAESAGGIO LOCALE 9 "IRMINIO"

Obiettivi qualità paesistica

- Riqualficazione del paesaggio naturale del fiume Irminio e dei suoi affluenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- rimozione dei detrattori ambientali che determinano impatto da inquinamento o accumulo, lungo gli argini, di materiali di risulta dell'attività di cavazione;
- tutela, riqualficazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- miglioramento della fruibilità della foce e del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, rifugi e osservatori per l'avifauna, ecc.);
- realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla "ciclopista del sole".

1. Indirizzi

Fanno parte degli indirizzi i progetti pilota "Irminio" e "Costa" redatti all'interno del Documento strategico allegato al Piano.

a. Borgo di Donnalucata

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

9a. Paesaggio costiero edificato. Aree archeologiche Mangiabove, Eredità, Maulli, Gotta dell'Acqua

Livello di tutela 1

Dovrà essere previsto:

- il recupero paesaggistico, la riqualficazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde,

viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;

- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

9b. Paesaggio naturale ed agrario a campi chiusi del basso corso del fiume Irminio e Pizzillo. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti iblei in quanto elemento principale dell'identità paesaggistica e culturale e presidio dell'ecosistema;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito e dovranno distanziarsi m 100 dalle rive dei torrenti;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica (vedasi allegato "abaco ingegneria naturalistica");
- le strutture di pietre a secco (Muragghi) vanno salvaguardate e tutelate insieme al circostante territorio agricolo, affinché si mantengano inalterati nel tempo i segni tradizionali dell'uso del suolo;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente;
- è consentito realizzare sentieri ciclopedonali e percorsi equestri.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;

9c. Paesaggio di Cava Manca, Cava Taddarita, Vallone Piano Grande, Cava Capa. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

9d. Paesaggio del basso corso del fiume Irminio. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente;

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola e aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- eseguire eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

9e. Aree boscate di Buglia Soprana, Cozzo D'Arancio, Streppenosa.

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico culturale e valorizzazione di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;

- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

9f. Paesaggio della Riserva della Macchia Foresta della Foce del Fiume Irminio, area SIC della Foce dell'Irminio. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3:

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Art. 30

PAESAGGIO LOCALE 10 "SCICLI"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
- la promozione di azioni per il riequilibrio paesaggistico, naturalistico ed ecosistemico;
- la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti abitativi e di quelli serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- la realizzazione di un parco lineare costiero con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla "ciclopista del sole";
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell'ottica di un potenziamento del turismo culturale sostenibile;
- il potenziamento della rete ecologica.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale;

- dovranno essere previsti interventi finalizzati al riuso abitativo, al turismo rurale, e al mantenimento dell'attività agropastorale nella dimensione dell'agricoltura multifunzione così come sancito dalle direttive europee e dal PSR;

b. Paesaggio della pianura costiera

- è prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistico-ambientale degli insediamenti costieri che ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell'orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell'esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all'urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico;
- al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.

E' indispensabile attuare:

- la programmazione, progettazione e controllo sia delle nuove serre che di quelle esistenti prioritariamente sugli obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e architettonica;
- la ricostituzione della rete ecologica attualmente carente con l'impianto di fasce boscate nei confini dei lotti e ove possibile all'interno degli stessi mediante impiego di essenze tipiche della vegetazione storicizzata e/o endemica;

c. Paesaggio del centro storico ed urbano di Scicli, e Sampieri

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri storici".

d. Paesaggio delle Miniere di asfalto di contrada Castelluccio

- realizzazione del "Parco Naturalistico del basso Irmínio e del Museo delle Miniere di Asfalto", secondo il progetto preliminare redatto dalla: Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, Provincia Regionale di Ragusa, Azienda Foreste Demaniali, comuni di Ragusa e Scicli.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

10a. Aree archeologiche Convento della Madonna delle Milizie, Arizzi, Trippatore, Grimaldi, Fondo Longo, Bosco Pisana, Roccasalvo. Valentino, C.da San Biagio.

Livello di tutela 1

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

10b. Paesaggio costiero edificato di Sampieri e Marina di Modica

Livello di tutela 1

Dovrà essere previsto:

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde,

viali alberati, con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;

- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

10c. Paesaggio del Torrente Corvo, Cavamata, Fondo Longo, Cava Pizzicucco. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali;
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m;
- le serre dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti.

10d. Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altopiano orientale. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale della fiumara con interventi di ingegneria naturalistica;
- fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da potenziare e ricostituire corridoi ecologici; creazione di sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100m tra esse.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare serre.

10e. Paesaggio di Cava Trippatore, Cava Labbisi-Cava di Mele-Cava Cugno, Cava della Gisana-Serra d'Amenta, Cava di S. Maria La Nova, Fiumara Modica – Scicli, Cava San Bartolomeo. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.
- gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesaggistico - ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica; dovranno ricostituirsi fasce ripariali arborate per una profondità minima di m 25 dagli argini in modo da ottenere una larghezza complessiva della fascia di 50 m;
- le serre dovranno distanziarsi m 50 dagli argini dei torrenti.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

10f. Paesaggio della pianura costiera sottoposta a forte pressione antropica di pantano Spinasantà, Punta del Corvo e Marina di Modica. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- decementificazione dell'alveo e delle sponde del torrente Spinasantà;
- rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistico-ambientale del torrente e del pantano con interventi di ingegneria naturalistica per la ricostituzione delle dune, fasce verdi perimetrali alle sponde in modo da potenziare e ricostituire corridoi ecologici; creazione di sentieri ciclopedonali entro dette fasce;
- le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 70 m dagli argini; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito,
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

10g. Centro urbano di Scicli e collina della Croce

Livello di tutela 2

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto con i costoni rocciosi con le caratteristiche abitazioni in grotta;
- mantenimento dei margini della città. E' da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e paesaggio, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e del rilievo. Non sono consentiti interventi di nuova

edificazione esterni al perimetro attuale della città storica, in contiguità con questo. Non sono consentite sopraelevazioni dell'edificato esistente che alterino la percezione d'insieme.

10h. Paesaggio delle aree boscate di Purromazza, Cozzo di Cassa, Cozzo Cavadduzzo-Cozzo Pirato Grande, Sampieri. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone;

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1.

10i. Tratto di costa tra Sampieri e Marina di Modica. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

Art. 31

PAESAGGIO LOCALE 11 "TELLESIMO E TELLARO"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio montano;
- la riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento;
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche)

- il mantenimento e la valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agricolo medio collinare e montano.*

Dovrà essere privilegiato:

- il potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con azioni tendenti al ripopolamento vegetale e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone;
- il recupero degli antichi borghi rurali orientato alla fruizione turistico-culturale e secondo il modello del turismo diffuso o del paese albergo, con realizzazione di servizi di qualità per lo sport naturalistico e il tempo libero e la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale, recuperando i manufatti e le trame della maglia rurale storica, privilegiando la mobilità dolce ai fini di una stanzialità maggiore e di una permanenza nei siti.

La rete ecologica andrà salvaguardata e potenziata.

b. *Paesaggio dei beni storico-architettonici*

Definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica.

c. *Area di recupero paesaggistico Frigintini*

Si attua quanto previsto nelle norme generali di cui all'art.20 regime normativo "aree di recupero".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04.

11a. Paesaggio agrario a campi chiusi di Frigintini - San Giacomo. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo dei monti iblei in quanto elemento principale dell'identità paesaggistica e culturale e presidio dell'ecosistema;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologia, scarpate, fossi);
- potenziamento del sistema biotico e rimboschimento anche produttivo con specie autoctone;
- le eventuali nuove costruzioni destinate a funzioni residenziali, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio dell'altopiano e delle incisioni nonché i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno distanziarsi adeguatamente dalle sponde del torrente in modo che l'osservatore percepisca l'elemento paesaggistico in una dimensione ottico-spaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza, i rapporti tra i vari elementi costituenti e le peculiarità dell'incisione; pertanto i Comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 100 m dagli argini;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza produrre alterazione del paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, utilizzando criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- la viabilità potrà essere ammodernata riqualificando quella esistente; è consentito realizzare sentieri ciclopedonali e percorsi equestri;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;

11b. Paesaggio di Cava dei Labbisi, Cavetta della Menta, Fontana Secca, Fiume Tellesimo, Fiume Tellaro e cave adiacenti, Bellocozzo, Cava di Calamenzana, Fosso Margione, Cava del Margione, Cava del Prainito, Gisira. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

11c. Paesaggio delle aree boscate Marchesa, Tellesimo. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- previsione della riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie autoctone.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

11d. Paesaggio del SIC Tellesimo, SIC Cava Palombieri, Fiume Tellaro, Marchesa, Margione. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
- realizzare infrastrutture e reti;

Art. 32

PAESAGGIO LOCALE 12 “ CAVA D’ISPICA”

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi delle aree archeologiche, che spesso assumono anche valenza paesistico-ambientale, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;
- la promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico;
- la riduzione dell’impatto negativo dei detrattori paesistici;
- la conservazione e la ricostituzione del tessuto e del paesaggio agrario;
- la tutela e il recupero del patrimonio storico-culturale (aree e beni archeologici, nuclei, architetture, percorsi storici,) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto;
- la tutela del fondovalle di pregio del torrente Cava Ispica.

1. Indirizzi

Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Cava Ispica” redatto all’interno del Documento strategico allegato al Piano.

a. Paesaggio del centro storico di Spaccaforno(Ispica)

E’ da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e paesaggio delle cave circostanti, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano prevedendo piani attuativi che mantengano tali caratteristiche.

b. Paesaggio del centro urbano di Ispica

- potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico;
- al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.

c. Paesaggio dei manufatti storici rurali

Potenziamento degli interventi di recupero con speciali disposizioni in coerenza con l’identità della presistenza architettonica.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

12a. Paesaggio agrario a campi chiusi dell'altipiano sud-orientale. Aree Archeologiche di Casina Bruno, Albarcara, Case Guccione, Case Malvasia.

Livello di tutela 2:

- valorizzazione del patrimonio e del paesaggio archeologico;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza alterare il paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, e saranno prevalentemente strutturati secondo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica;
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità, articolato secondo tipologia rurale tradizionale, edificato compatto, corti e cortili fuori terra, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; dovranno rispettare la regola paesaggistica dei luoghi, individuata nella percezione ottico-spaziale dei campi chiusi dai muretti a secco in cui l'elemento costruito acquisisce un peso e valore "puntuale" rispetto alla trama degli spazi aperti, mantenendo i caratteri derivati dalle regole della trasformazione enfiteutica che connota l'identità del paesaggio ibleo. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo da non alterare la percezione della struttura caratterizzante del bene paesaggistico; pertanto i comuni dovranno prevedere una norma urbanistica attuativa: si suggerisce una distanza indicativa di 150 m tra esse; ciò vale anche per le serre, in quanto elementi la cui percezione è comunque assimilabile a quella del costruito,

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave.

Sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici del tavolato ibleo.

12b. Paesaggio di Cava del Signore-Cava Scardina, Cava Martorina, Cava Salmata, Cava Coda di Lupo-Torrente Salvia. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

12c. Paesaggio dell'area urbana di Ispica. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo del centro e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell'edilizia in centro storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico.

12d. Paesaggio del SIC di Cava Ispica e Parco archeologico di Cava Ispica

Livello di tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici;
- azioni tendenti al recupero e integrazioni dei sentieri per la fruizione del parco di tipo ciclopedonale, equestre;
- recupero dei fabbricati e riuso con funzioni di servizio al turismo archeologico e naturalistico;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade e piste;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
- realizzare infrastrutture e reti;

Art. 33

PAESAGGIO LOCALE 13 "POZZALLO"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare:

- la conservazione e il recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
- la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico degli insediamenti abitativi e di quelli serricoli anche negli aspetti naturalistici ed ecosistemici;
- la realizzazione di un parco costiero dunale con un percorso ciclopedonale che si riconnetta alla "ciclopista del sole";
- la conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell'ottica di un potenziamento del turismo culturale sostenibile;
- il potenziamento della rete ecologica.

1. Indirizzi

Fa parte degli indirizzi il progetto pilota “Costa” redatto all’interno del Documento strategico allegato al Piano.

a. Paesaggio della pianura costiera.

- è prioritario procedere a programmi e piani di riqualificazione paesaggistico-ambientale degli insediamenti costieri che ne incentivino la trasformazione da seconde case a strutture per il turismo, dotandoli di servizi, aree a verde, parcheggi, ecc.;
- potranno essere individuate dalla pianificazione comunale nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi nell’orizzonte temporale decennale non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti e contigue all’urbanizzazione esistente e definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico;
- al limite delle aree edificabili dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi;
- in ogni lotto industrializzato e in prossimità dei nuclei produttivi dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia di verde di mitigazione paesaggistica, della profondità di almeno 10 mt., ove possibile, da realizzarsi con essenze autoctone e di altezza adeguata ad una reale percezione paesaggistica.

b. Paesaggio del centro storico ed urbano di Pozzallo

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell’identità storica e ambientale dei centri, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Centri storici”;

c. Paesaggio della costa soggetta a processi di degrado e trasformazione

- favorire il trasferimento degli insediamenti esistenti nei territori costieri di maggior impatto paesaggistico verso gli insediamenti residenziali preesistenti, mediante procedure negoziali;
- recupero paesaggistico dei villaggi residenziali, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

13a. Aree archeologiche di Palamentano, Portella, S.Marco e Poggio Gallarazzo.

Livello di tutela 1.

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

13b. Centro storico di Pozzallo. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della centro e del rapporto città - paesaggio;
- mantenimento-recupero dei caratteri di qualità diffusa dell’edilizia in centro storico, delle tipologie, degli elementi decorativi;
- valorizzazione dei rapporti di margine centro-contesto paesistico;

13c. Paesaggi costiero fra Marina di Modica e la Marza. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1

Dovrà essere previsto:

- il recupero paesaggistico, la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche;
- misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

13d. Paesaggio dei torrenti Graffetta, Salvia, Favara, Fosso Bufali-Lavinara, Lavinaro Carruba-Lavinaro Bruno, Biduri, Gerbi e Invaso Consorzio di bonifica Ispica. Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2:

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) ed anche degli elementi geologici (rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), tipici dei luoghi in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare agroindustrie (serre), infrastrutture e impianti industriali.
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

13e. Paesaggi costiero fra Marina di Modica e la Marza. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 2

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Tutti gli interventi di difesa dall'erosione costiera dovranno essere realizzati seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;

13f. Aree boscate di S.Maria del Focallo.

Livello di tutela 3.

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione dagli incendi;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:

- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2.

13g. Paesaggio del SIC e della Riserva dei pantani della Sicilia sud-orientale. Aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

In queste aree non è consentito:

- realizzare edifici in zona agricola;
- eseguire varianti agli strumenti urbanistici comunali;
- realizzare nuove serre;
- aprire nuove strade;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- effettuare movimenti di terra e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Art. 34

PAESAGGIO LOCALE 14 "ISOLA DEI PORRI"

Obiettivi di qualità paesaggistica

Indirizzi e prescrizioni sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi diffusi. Sono rivolti inoltre alla salvaguardia ed alla valorizzazione della riserva naturale ed agli ambienti litorali, ai rilievi costieri, ai sistemi di interesse naturalistico, dei sistemi vegetali ed il loro potenziamento nel rispetto dei caratteri e della composizione floristica e strutturazione della vegetazione.

Conservazione, valorizzazione e fruizione sostenibile dell'isola.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

Livello di tutela 3

- secondo quanto previsto al precedente art. 20.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art.35 *Energie rinnovabili*

Al fine di salvaguardare i caratteri unici del paesaggio rurale della provincia iblea, viene favorita ed incentivata l'installazione del fotovoltaico architettonicamente integrato negli edifici esistenti e di progetto sia residenziali che produttivi.

L'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante.

In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che:

- a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici;
- b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio e gli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce;
- c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco"; vanno esclusi i lotti in zona industriale, commerciale o artigianale;
- d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio;
- e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi;
- f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto in particolare dei carrubi, in quanto elemento fondamentale e caratterizzante non solo del paesaggio ibleo ma anche dell'identità dei luoghi e della collettività;
- g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato;
- h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario;
- i) le unità di paesaggio costituite da masserie e dai fabbricati rurali più importanti censiti nell'elenco dei beni isolati, oltre a tutti i beni vincolati, devono essere preservate anche in relazione agli aspetti percettivi e visuali.

E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. A tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura.

Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica.

Art. 36 *Fascia di rispetto costiera*

Entro la fascia di rispetto della costa, individuata dalle tavole di Piano, sono ammessi, salvo ulteriori limitazioni indicate alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme:

- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- interventi di riqualificazione e di recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;

- interventi e piani di recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a migliorare la fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché le attività di ricerca scientifica e archeologica;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti e il loro completamento.
- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi dell'art.20 (*Aree di recupero*) delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'articolo 20 delle presenti Norme di attuazione.
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell' interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti Norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.

Art. 37

Aree Naturali e protette

Il Piano riconosce carattere primario alle Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Ragusa individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali e protette* che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC..

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146, sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 38

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per SIC e ZPS opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo e le misure di conservazione come previsto dalle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002.).

I Piani e gli interventi di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modificazioni devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e predisporre uno studio per individuarne e valutarne gli effetti da sottoporre a valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza di Piani o interventi che ricadano in aree SIC o ZPS interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno essere effettuate con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC..

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Art. 39

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice Urbani da parte della competente Soprintendenza.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 40 ***Definizione***

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, (piste per go-kart, piste per motocross, centri merci, centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf.)
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenerne le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.
- f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con potenza inferiore a 20 Kw. (impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504).

Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del Codice indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art.20.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991. Per i materiali lapidei di pregio, in attesa dell'approvazione di tale piano, vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995. I comuni interessati procederanno inoltre alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.

Tale progetto è soggetto ad autorizzazione della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono da incentivare, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, i progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammmodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti ed in particolare in quella di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. In generale vanno esclusi da tali opere i siti di elevata vulnerabilità percettiva e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art.20 della presente normativa. Tale vulnerabilità, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto e le trasformazioni sull'ambiente determinate dalla viabilità di accesso.

d) Impianti energetici

La realizzazione di impianti eolici, data la particolare conformazione e il particolare pregio del territorio della provincia di Ragusa dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, non è consentita sull'intero territorio provinciale.

Nelle Aree con livello di tutela 1), 2) o 3), è comunque vietata la realizzazione di trasporto e produzione di energia in superficie. Nelle aree con livello di tutela 1 è possibile derogare solo nel caso di territorio fortemente antropizzato e nei comparti serricoli.

e) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 41

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Art. 42

Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Per il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio è prioritario il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche se non integro, ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura rispetto alle nuove costruzioni: le nuove costruzioni debbono ispirarsi alle regole morfologico-spaziali del paesaggio stesso, optando per la compattazione volumetrica attorno a spazi aperti (corti, cortili ecc.) utilizzando i caratteri dell'architettura di qualità; le costruzioni comunque devono essere esclusivamente finalizzate alla conduzione agricola del fondo con preventiva asseverazione da parte dell'Ispettorato Agrario o altro ente preposto.

Il Piano Paesaggistico prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

Per la pavimentazione degli spazi esterni vanno utilizzati materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.) consolidate.

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

La superficie destinata a pergolato non deve superare il 30% della superficie coperta dell'edificio; i sostegni di traviature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o storicizzate e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.

Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su beni vincolati quali beni architettonici.

Art. 43

Interventi edilizi

In rispetto al principio dello sviluppo sostenibile relativo alla limitazione del suolo, in quanto risorsa non rinnovabile, si raccomanda l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero della loro riorganizzazione e riqualificazione.

Ogni intervento effettuato sul territorio, a partire dalle semplici manutenzioni fino agli interventi più complessi, dovrà perseguire l'obiettivo di salvaguardare, ripristinare, potenziare la qualità del paesaggio esistente, sia in ambito agricolo che urbano; in quest'ultimo caso assumono valenza strategica le operazioni sui connettivi spaziali, pubblici o privati, che possono costituire elemento fondamentale di connessione con le aree esterne.

Sia che si tratti di interventi complessi, tipo lottizzazione o assimilabili (insediamenti commerciali, turistici, sportivi, ecc.) che di interventi singoli, il progetto dovrà essere improntato ai seguenti principi:

- a) *analisi ed estrapolazione* nell'area oggetto di intervento di unità di paesaggio e relative componenti strutturali e morfologiche, nonché componenti paesistico-culturali da tutelare, valorizzare, riqualificare, che diventano le invarianti strutturali dell'intervento;
- b) *il tessuto edilizio* articolato secondo uno schema tipo-morfologico che faccia riferimento alla qualità spaziale e urbana dei tessuti storici, che preveda la compattazione volumetrica escludendo decisamente le logiche degli 'insediamenti "sprawl" o periferici in cui frammenti edilizi invadono il territorio senza alcuna regola di qualità e gerarchia degli spazi, configurando già dalla matrice progettuale il destino periferico e privo di qualità di un'area urbana o periurbana; in tal senso ad esempio una tipologia di villette potrà essere organizzata secondo il principio della "schiera" articolata attorno ad una grande corte-giardino che diventa momento e spazio di incontro tra residenti; parimenti una condizione di "limite" potrà essere interpretata con una compattazione volumetrica e di tessuto verso la parte urbana e il verde che funge da raccordo e connettivo verso la parte rurale;
- c) *le quote del terreno* esistente dovranno essere mantenute, mentre gli insediamenti, evitando sbancamenti e movimenti bruschi che alterino il luogo, si collocheranno adagiandosi sul terreno in modo da seguirne l'andamento;
- d) *il "verde"* dovrà assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area; per tale motivo sono da preferire decisamente le tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscono inoltre una ridotta manutenzione nel tempo e minori costi ambientali a fronte di una qualità molto alta; grande rilievo quindi deve essere dato alle tecniche di terra armata in sostituzione dei muri in calcestruzzo variamente rivestiti, oppure ai consolidamenti dei versanti franosi tramite palificate vive o morte, piantumazioni di talee, viminate, fascinate, ecc.

Particolare cura progettuale andrà rivolta verso il recupero dell'acqua piovana e il razionale utilizzo di quella potabile. La nuova progettazione dovrà individuare le migliori tecniche per il convogliamento dai tetti e terrazze delle acque meteoriche verso cisterne interrato o zona di raccolta. Occorrerà fare attenzione a separare le acque nere dalle quelle grigie che potrebbero essere impiegate ad usi non potabili quali ad esempio l'irrigazione. Dovranno essere individuate le migliori metodologie per l'irrigazione, soprattutto volte all'ottimizzazione del consumo d'acqua e al risparmio energetico.

Art.44 **Verde**

Oltre al ruolo primario nella riconfigurazione della matrice data dalla Rete Ecologica, il "Verde", deve configurarsi come "sistema portante" del connettivo spaziale-ambientale e riproporre la qualità del paesaggio originario, tramite l'uso di vegetazione autoctona e storicizzata relativa alle varie fasce pedoclimatiche e alle condizioni endogene dei suoli.

Il verde dovrà essere di tipo intensivo, cioè con utilizzo di piante ad alto fusto ed arbusti, erbacee e piante da fiore, soprattutto per le sue funzioni di regolatore climatico e come elemento moderatore sia negli ambienti urbani che nelle fasce periurbane o negli spazi rurali.

Sono da privilegiarsi tutti quegli interventi che si inseriscono nella specificità locale.

L'utilizzo delle diverse essenze, arboree, arbustive ed erbacee, dipende sia dalle caratteristiche del terreno che dall'esposizione e dalla fascia pedoclimatica. Nella nuova progettazione occorrerà privilegiare l'uso di essenze secondo le indicazioni schematiche che seguono:

FASCIA COSTIERA.

Barriere frangivento: Canneti (*Phragmites australis*), Tamerici, (*Tamarix gallica*), Pitosforo (*Pittosporum tobira*), Acacia saligna.

Vegetazione di alto fusto: Carrubo (*Ceratonia siliqua*), Bagolaro (*Celtis Australis*), Pino marittimo (*Pinus maritimus*), Pino d'Aleppo (*Pinus Halepensis*), Leccio (*Quercus Ilex*), Gelso bianco o nero, in varietà (*Morus alba*, *Morus Platanifolia*) Olivo (*Olea Europea*), Cipresso (*Cupressus sempervirens*), Alloro (*Laurus Nobilis*), Platano orientale (*Platanus Orientalis*), Fico (*Ficus carica*), Mandorlo (*Prunus amigdalus*), Noce (*Jungland regia*) Albero di Giuda (*Cercis Siliquastrum*), Pitosforo (*Pittosporum Tobira*). Sebbene appartenente alle erbacee, la *Phytolacca Dioica* assume forme e dimensioni di un albero di alto fusto e può essere annoverata ormai tra le piante storicizzate e/o comunque ben integrate.

Vegetazione arbustiva: Terebinto (*Pistacia terebinthus*), Corbezzolo (*Arbutus Unedo*) Lentisco (*Pistacia lentiscus*) Alaterno (*Rhamnus Alaternus*), Viburno (*Viburnum tinus*), Ogliastrò (*Olea oleaster*), Mirto (*Mirtus communis*), Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), Fico d'india (*Opuntia ficus indica*), Buganvillea in varietà Lavanda (*Lavandula Spica*), Salvia (*Salvia Splendens* e *salvia cerulea*), Timo (*Thymus vulgaris*), Ginepro (*Juniperus oxycarpa* e s.p.p.), Euforbia (*Euphorbia*),

FASCIA COLLINARE

Barriere frangivento: Cipresso leyland (*Cupressus leyland*), Pitosforo (*Pittosporum tobira*), Alloro (*Laurus Nobilis*).

Vegetazione di alto fusto: Quercia Roverella e cerro (*Quercus Pubescens*, *Quercus cerris*) Carrubo (*Ceratonia siliqua*), Bagolaro (*Celtis Australis*), Pino marittimo (*Pinus maritimus*), Pino d'Aleppo (*Pinus Halepensis*), Leccio (*Quercus Ilex*), Gelso bianco o nero, in varietà (*Morus alba*, *Morus Platanifolia*) Olivo (*Olea Europea*), Cipresso (*Cupressus sempervirens*), Alloro (*Laurus Nobilis*), Platano orientale (*Platanus orientalis*), Noce (*Jungland regia*) Albero di Giuda (*Cercis Siliquastrum*), Pitosforo (*Pittosporum Tobira*), Pino d'Aleppo, Fico (*Ficus carica*), Mandorlo (*Prunus amigdalus*), Sofora (*Sophora japonica*).

Vegetazione arbustiva: Terebinto (*Pistacia terebinthus*), Corbezzolo (*Arbutus Unedo*) Lentisco (*Pistacia lentiscus*) Alaterno (*Rhamnus Alaternus*), Oleastro (*olea oleaster*), Ginestra (*Spartium Junceum*), Viburno (*Viburnum tinus*), Mirto (*Mirtus communis*), Rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), Lavanda (*Lavandula Spica*), Buganvillea in varietà, Salvia (*Salvia Splendens* e *salvia cerulea*), Fico d'india (*Opuntia Ficus indica*) Timo (*Thymus vulgaris*), Ginepro (*Juniperus oxycarpa*), Euforbia (*Euphorbia*), Lantana in varietà (*Lantana Camara*, ecc.).

AREE URBANE

Le specie summenzionate possono ben adattarsi alle aree urbane sia di piccola che di media dimensione. Vanno aggiunte le seguenti specie: Ficus in varietà (*Ficus Beniamina*, *Ficus Magnolioides*, ecc.), *Melia Azderrach*, Tiglio, (*Tilia Cordata* e *Tilia platifilla*), Acero (*Acer platanoides*), Sofora (*Sophora Japonica*). Ogni intervento in area urbana deve contribuire al riequilibrio e miglioramento della qualità spaziale della stessa, molto spesso assente.

VEGETAZIONE ERBACEA E RAMPICANTI.

Per la sua estrema versatilità è comune a tutte e tre i sistemi. Tra i rampicanti tipici della zona e quelli adattabili dovranno essere privilegiati: Glicine (*Wistaria sinensis*), Vite, (*Vitis Vinifera*) Vite americana (*Parthenocissus quinquefolia* o *tricuspidata*), Gelsomino in varietà (*Jasminum spp*), Caprifoglio (*Lonicera caprifolium*).

Tra le erbacee dovranno preferirsi le specie delle erbe aromatiche tipiche cioè prezzemolo, basilico, mentuccia, erba cipollina, ecc. e le tappezzanti, piante dal portamento strisciante che coprono il suolo con o senza fiori, come la barba di giove (*Mesembrianthemun Acerbiformis*), la sagina (*Sagina Subulata*), la *Veronica prostrata*.

Art.45

Strade

Le superfici impegnate dall'infrastrutturazione viaria e di parcheggio, devono essere limitate al minimo indispensabile, così come le superfici impermeabili.

La progettazione delle infrastrutture dovrà costituirsi come una sorta di armatura del territorio che contribuisce alla formazione delle reti ecologiche. Per realizzare quest'obiettivo la strada va pensata non soltanto in termini funzionali ma come una "fascia" attrezzata principalmente con il verde utilizzato nelle varie tipologie: fasce boscate, filari, aree attrezzate, macchie e siepi, ecc. A tal fine è essenziale prevedere, in fase progettuale, l'uso degli spazi vicini o asservendoli con vincoli d'uso e normative mirate, o espropriandoli ed annettendoli al corpo stradale. In ogni caso è importante progettare il rapporto tra l'infrastruttura e il paesaggio, in modo che anche in questo caso l'intervento non arrechi danno alla qualità paesaggistica, ma al contrario la arricchisca e ne rafforzi l'identità.

Le sedi viarie in ambito rurale, compatibilmente con le esigenze funzionali, dovranno essere realizzate con tecniche di terra consolidata o asfalti drenanti ed ecologici.

Art.46

Parcheggi

I parcheggi dovranno essere realizzati alberati e con superficie drenante. Le superfici saranno del tipo sciolto come ghiaietto di cava locale oppure terra battuta consolidata, tipo "levocell", o con gliogliato inerbito, o prato "armato, ecc. Grande attenzione va posta all'alberatura che dovrà essere di alto fusto e posizionata secondo alti indici di densità. Le essenze saranno esclusivamente del tipo mediterraneo o storicizzato con predilezione per le latifoglie o foglia caduca locale quali carrubo, gelso bianco, noce, bagolaro, tiglio, pioppo, leccio. E' auspicabile l'uso misto di essenze che aumenta la biodiversità e riduce il rischio di infezioni oltre che di banalizzazione paesaggistica. E' anche da privilegiarsi l'uso alternato di alberi e siepi e arbusti appartenenti alla macchia mediterranea. Sono da escludere le palme di tutti i tipi e dimensioni, le essenze "desertiche" o tropicali quali Cocos Plumosa, Cactacee, ecc. Le palme, con particolare preferenza per il genere *Chamaerops excelsa o dactilifera*, potranno essere utilizzate con esemplari limitati, così come nella tradizione siciliana, come elementi "scultorei" che segnano punti particolari quali ingressi, corti, ecc.; le palme nane genere *Chamaerops humilis* invece potranno essere utilizzate soprattutto nelle aree costiere come cespugli facenti parte della tradizione vegetale locale;

Art.47

Standard di qualità paesaggistico-ambientale

Sono definiti i seguenti standard di qualità paesaggistico-ambientale:

AMBITI URBANI:

- Riduzione dell'impermeabilizzazione e aumento della permeabilità da un lato grazie al potenziamento di aree verdi e piantumate, e dall'altro tramite l'uso di materiali drenanti per le pavimentazioni quali pietrisco, terra consolidata tipo "levocell", pietrisco sciolto, elementi autobloccanti posti su letto di sabbia, terra battuta, ecc). Negli interventi relativi ad aree di uso pubblico, anche se realizzati con fondi privati (parcheggi, piazzali, centri commerciali, ipermercati, ecc.) la superficie non occupata da costruzioni e strade dovrà essere permeabile.
- Aumento della dotazione di alberi e arbusti, di preferenza appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata sia per una questione di recupero di qualità paesaggistica originaria che per aumentare il grado di biodiversità in genere molto basso nei contesti urbani;

- Produzione di energia rinnovabile con moduli tecnologici integrati o semi integrati.
- Recupero delle acque piovane con cisterne interrato, serbatoi inseriti nel volume delle costruzioni, convogliamento verso aree verdi, realizzazione di laghetti o invasi con tecniche di bioingegneria.

AMBITI RURALI:

- Relativamente alle aree oggetto di attività che richiedono opere finalizzate all'insediamento o al lavoro, riduzione dell'impermeabilizzazione e aumento della permeabilità da un lato grazie al potenziamento di aree verdi e piantumate, e dall'altro, tramite il divieto di uso di asfalti e cementi impermeabilizzanti, e con utilizzo invece di materiali drenanti per le pavimentazioni quali ghiaia, pietrisco sciolto, terra consolidata tipo "levocell", elementi autobloccanti posti su letto di sabbia, terra battuta, ecc.
- Rispetto degli elementi strutturanti l'ordito e la maglia rurale storica quali elementi architettonici, manufatti storici, stradelle, sentieri, canali, fossati, aree boscate, macchie, esemplari arborei isolati.
- Creazione di fasce tampone boscate di ampiezza minima m 5,00 sul perimetro dei lotti; ove non sia possibile per giustificate condizioni, cui derogare caso per caso, comunque potranno essere sostituiti con siepi di spessore non inferiore a mt 2,50; realizzazione di aree boscate, aumento della dotazione di alberi e arbusti, di preferenza appartenenti alla vegetazione autoctona e/o storicizzata sia per una questione di recupero di qualità paesaggistica originaria che per una migliore resistenza agli attacchi dei parassiti e funghi, nonché per aumentare il grado di biodiversità attualmente basso.
- Impiego di tecniche di bioingegneria sia per l'elevato grado di naturalità e miglioramento del contesto paesaggistico che per la migliore resa nel tempo, così come riportato nell' "Abaco delle tecniche di ingegneria naturalistica per il paesaggio ibleo", che, allegato al presente Piano, costituisce indirizzo ed orientamento per le tecniche e la qualità degli interventi da realizzarsi.
- Produzione di energia rinnovabile preferibilmente con moduli tecnologici architettonicamente integrati o semi integrati;
- Recupero delle acque piovane con cisterne interrato, serbatoi interrati, convogliamento verso aree verdi, realizzazione di laghetti o invasi con tecniche di bioingegneria;

Art. 48

Interventi non soggetti ad autorizzazione

Al fine di agevolare le attività legate all'imprenditoria agricola e zootecnica, nonché di snellire le procedure burocratiche di autorizzazione, vengono di seguito definite le opere che non necessitano di autorizzazione:

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici come meglio esemplificato al successivo punto 3;
- 2) Interventi inerenti le attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio come meglio specificato al successivo punto 3;
- 3) Cambio di destinazione d'uso per le attività connesse al turismo rurale.
 - restauro intonaci, rifacimento degli stessi con le tecniche tradizionali, malta di calce, scialbatura, pittura a calce e terre colorate nelle cromie tipiche dei luoghi;
 - ricollocazione infissi in legno e loro coloritura con vernice ad acqua con tipologia tradizionale;

- revisione manto di tegole, recupero ed eventuale integrazione con coppi siciliani di tipo artigianale;
- rifacimento di parti anche parzialmente crollate con medesime tecniche costruttive del preesistente (tetto, murature, ecc.) escluse superfetazioni;
- manutenzione stradelle rurali con esclusione di asfalti e cementi e utilizzo di terre drenanti, calcestre, terre rinforzate, terra battuta, ghiaietto, ecc.
- restauro e rifacimento di muretti a secco secondo la tipologia iblea tradizionale;
- impianti di energia rinnovabile totalmente integrati architettonicamente;
- recinzioni in rete metallica e paletti di castagno;
- lavorazione superficiale del terreno con max profondità di scasso di 25 cm, con esclusione di uso di ruspe o mezzi meccanici che interessino lo strato del banco roccioso;
- piantumazione di essenze appartenenti alla vegetazione endemica e/o storicizzata meglio specificate nell'art.44;
- opere accessorie eseguite secondo le modalità e le tipologie di cui all'art.42;
- cambio di destinazione d'uso per le attività connesse al turismo rurale.

Dell'esecuzione di tali opere dovrà essere data comunicazione scritta alla Soprintendenza BB.CC. di Ragusa, contenuta in una "Dichiarazione di Esecuzione di Interventi non soggetti ad Autorizzazione ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 42/04 e s.m.i." nella quale si attesti la conformità a quanto disposto dal seguente articolo; tale Dichiarazione dovrà essere corredata dalle foto delle opere realizzate, anche in formato elettronico; a tal uopo dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: soprirg.area@regione.sicilia.it

Sono esclusi dal presente articolo sia gli edifici vincolati che quelli presenti negli elenchi dei beni culturali isolati allegati al piano paesistico e relative schede.

Art. 49 ***Norme transitorie e finali***

Le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione.